



Spett.le **REGIONE LOMBARDIA**  
D.G. Agricoltura –  
c.a. dirigente Dott.F.Bertinotti  
[agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Carabinieri Comando Unità  
per la tutela Forestale  
[fbg43158@pec.carabinieri.it](mailto:fbg43158@pec.carabinieri.it)

Spett.le WWF ITALIA ONLUS  
Direzione Oasi WWF Valpredina  
[oasivalpredina@pec.regione.lombardia.it](mailto:oasivalpredina@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Provincia di Bergamo  
Corpo di Polizia Provinciale  
c.a. Comandante  
[protocollo@pec.provincia.bergamo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it)

Bergamo 09.02.2024  
PROT. 65 /VM

OGGETTO : SENTENZA DEL TAR DI BRESCIA N°00083/2024REG.PROV.COLL.

Il Presidente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Bergamasco,  
**PREMESSO CHE**

- Con delibera del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Caccia "Prealpi Bergamasche" n. 19 del 23 marzo 2023, pubblicata sull'Albo Pretorio il successivo 17 aprile 2023, veniva approvato il "Regolamento per la Gestione del Cinghiale in Caccia di Selezione".
- Che con delibera n. 24 del 07.04.2023 pubblicata sull'Albo Pretorio il successivo 31 maggio 2023 veniva approvato un emendamento a modifica dell'art. 8 "modalità periodi e tempi di prelievo" del Regolamento di cui al precedente punto.
- Che i sigg.ri Dott. Martino Bianchi Marzoli, Dott. Francesco Giambarini , Giacomo Moroni e Adriano Perugini con ricorso avanti il TAR Brescia RGR n. 411/2023 notificato in data **19.5.2023** hanno impugnato, tra l'altro, il "Regolamento per la Gestione del Cinghiale in Caccia di Selezione" approvato dal CAC con la delibera n. 19/2023, chiedendone la sospensione cautelare, invocandone un'asserita illegittimità, sostanzialmente per una presunta carenza di potere e competenza normativa e regolamentare.
- Che in data 6.7.2023 il Comitato di Gestione provvedeva ad emendare il suddetto regolamento conformandolo alle indicazioni pervenute in data 29.6.2023 dal Dirigente della Regione Lombardia Dr. Massari;

- Che con ricorso per motivi aggiunti notificati in data 3.10.2023 i sigg.ri Dott. Martino Bianchi Marzoli, Dott. Francesco Giambarini, Giacomo Moroni e Adriano Perugini impugnavano la delibera del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Caccia "Prealpi Bergamasche" del 6 luglio 2023 nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
- Che in data 2.2.2024 il TAR della Regione Lombardia sezione di Brescia depositava l'allegata sentenza n. 83/2024, notificata dai ricorrenti in data 5.2.2024;
- Che il TAR Brescia con la suddetta sentenza, a tutti gli effetti di legge esecutiva ancorché pendente il termine di 30 giorni a decorrere dal 5.2.2024 per l'impugnativa avanti al Consiglio di Stato, ha ordinato al Comprensorio di modificare il Regolamento di caccia di selezione al cinghiale nelle parti considerate dalla stessa sentenza "*contra legem*";
- Che una ulteriore modifica del Regolamento appare tuttavia non opportuna in considerazione della complessità sottesa al coordinamento del Regolamento con quanto stabilito nella suddetta sentenza e con tutte le norme regionali intervenute nelle more del giudizio unitamente alla molteplicità delle indicazioni pervenute dai Dirigenti di ACPF;
- Che appare invece opportuna una revoca del Regolamento stesso;

- Tutto ciò premesso

#### DISPONE

- la revoca con effetto immediato del Regolamento di caccia di selezione al cinghiale di cui alla richiamata sentenza del TAR Brescia;
- l'immediata convocazione del Comitato di Gestione per la data del 12 FEBBRAIO 2024 per la ratifica del presente provvedimento e per l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario.

IL PRESIDENTE DEL CAC PREALPI B.

MAURIZIO VOLPI

-

